



# STATUTO

## “MONTORO HISTORIC CAR CLUB”

Approvato nell'assemblea straordinaria in data 23 Giugno 2009 in Montoro Superiore (AV)

### SCOPO E DURATA

#### **ARTICOLO I**

E' costituito il "MONTORO HISTORIC CAR CLUB"  
Con sede in Montoro Superiore" Via Cesina 1 83026 (AV) in forma abbreviata "M.H.C." Il sodalizio è una libera associazione, apolitica e senza scopi di lucro che si è costituita per riunire appassionati, e ha finalità culturali e di ricerca per la salvaguardia del Patrimonio Motoristico; costituito da **Auto e Moto Storiche**; formatasi in data 23 Giugno 2009.  
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO II**

Il Club ha per finalità:

- A) Incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o interesse storico/collezionistico riconosciuto.
- B) Promuovere manifestazioni sportive, sfilate, riunioni e mostre - scambi di veicoli e parti di ricambio e/o accessori al fine di facilitare i soci e/o promuoverne la cultura anche in concomitanza di altre manifestazioni di diversa natura o finalità.

### SOCI

#### **ARTICOLO III**

Il numero dei soci è illimitato e possono aderire al Club persone fisiche e/o giuridiche che siano possessori od estimatori di **automobili – motoveicoli** d'epoca e/o di interesse storico/collezionistico riconosciuto così suddivisi:

**Soci Fondatori:** sono quelli che hanno dato vita all'associazione;

**Soci Ordinari:** sono quelle persone che,avendo i requisiti previsti dallo Statuto,chiedono di far parte dell'Associazione mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo

**Soci Sostenitori:**sono quelle persone fisiche o giuridiche che,condividendo le finalità dell'Associazione,intendono contribuire finanziariamente in misura maggiore delle quote stabilite dall'Assemblea.

**Soci Onorari:** coloro che, con elargizioni, scritti giornalistici, saggi, studi ectt.. abbiano onorato il club e/o comunque hanno favorito il raggiungimento degli scopi. Essi non hanno diritto di voto in  
Assemblea Generale.

**Soci Simpatizzanti:** sono quelle persone, che accolte con le stesse modalità dei soci effettivi, si distinguono da questi perché non raggiungono i requisiti minimi previsti dall'Associazione.

#### **ARTICOLO IV**

Le quote sociali annue vengono determinate per ogni anno solare dall'Assemblea Generale.

#### **ARTICOLO V**

Il Club, per il raggiungimento delle sue finalità aderirà ad un ente riconosciuto in Italia alla Fédération Internationale Voiture Ancienne - F.I.V.A. - od altre federazioni riconosciute (CSAI - FISA) ecc.ecc.. Oppure per **affiliazione ad altri Club che perseguitano le stesse finalità.** Collaborerà con le società sportive, il Touring Club Italiano, l'Automotoclub Storico Italiano, l'Ente del Turismo, le Autorità comunali, le società costruttrici di autoveicoli-motoveicoli e tutti i Club, riconosciuti in Italia e all'Estero, che abbiano lo stesso scopo.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO VI**

Il Club è retto dai seguenti organi sociali:

- Presidente Effettivo e Vice-Presidente
- Consiglio Direttivo
- Assemblea degli Associati

#### **ARTICOLO VII**

Il Presidente Effettivo, ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice-Presidente, è il Capo dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio; il Presidente Effettivo viene nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente Effettivo può delegare ai componenti del Consiglio Direttivo od agli aderenti il Club, particolari incarichi e mansioni nell'interesse del Club.

#### **ARTICOLO VIII**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri (tra i quali il Presidente elegge il Vice-Presidente), tutti eletti dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni.

Sono eleggibili i soci iscritti al Club da almeno tre anni e che non coprano incarichi in altri Club federati o non federati "A.S.I."

#### **ARTICOLO IX**

L'Assemblea degli associati è costituita dalla generalità dei soci; si riunisce su convocazione del Presidente Effettivo ogni qual volta lo ritenga opportuno (almeno due volte l'anno), o sia deciso dal Consiglio Direttivo, o sia richiesto per iscritto da almeno 3 (tre) soci, 20 giorni prima della data richiesta. Non sono ammesse deleghe alle Assemblee.

#### **ARTICOLO X**

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di espellere i Soci non osservanti le norme di Statuto od indesiderati in rapporto al rispetto dello Statuto e detto provvedimento è inappellabile.

#### **ARTICOLO XI**

Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con almeno la presenza di 5 (cinque) componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente effettivo o dal Vice-Presidente nei casi previsti dall'art. VII e delibera a maggioranza di voto; in caso di parità, il voto di chi Presiede vale doppio.

#### ***ARTICOLO XII***

I rendiconti annuali sulla gestione vengono predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla fine dell'anno solare.

#### ***ARTICOLO XIII***

Le modifiche allo Statuto Sociale possono essere deliberate dall'Assemblea con maggioranza semplice.

#### ***ARTICOLO XIV***

Alle adunanze del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente Effettivo, possono presenziare con diritto di voto gli aderenti che sono stati delegati ad incarichi particolari.

#### ***ARTICOLO XV***

In caso di dimissioni di membri del Consiglio, i dimissionari possono essere sostituiti da altri associati e, sino alla scadenza dei 4 (quattro) di carica del Consiglio Direttivo, con designazione presa dallo Stesso e dal Presidente.

#### ***ARTICOLO XVI***

Alle Assemblee dei soci hanno diritto di partecipare esclusivamente i soci già in regola con la quota annuale.

E' prevista la carica di Presidente Onorario che sarà possibile attribuire a persona di particolare prestigio senza alcun incarico o potere esclusivo.

#### ***ARTICOLO XVII***

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, una volta esaurita la liquidazione del patrimonio, il ricavato verrà devoluto ad altra associazione con qualità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### ***ARTICOLO XVIII***

Per quanto non disposto e previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile.